

STAMPA

Archivio selezionato: Codici

Autorità: Codice Civile - 16/03/1942, n. 262

Gazzetta uff.: 04/04/1942, n. 79

Classificazioni: SOCIETÀ DI CAPITALI - Bilancio - - contenuto e criteri di redazione

EPIGRAFE

Codice civile, approvato con regio decreto 16 marzo 1942, n. 262 (1).

(1) *Il r.d. 16 marzo 1942, n. 262 è stato pubblicato nella G.U. del 4 aprile 1942, nn. 79 e 79-bis.***LIBRO QUINTO**

Del lavoro

TITOLO V

Delle società

CAPO V

Della società per azioni (1)(1) L'originario Capo V, comprendente gli articoli da 2325 a 2461, è stato interamente sostituito dall'art. 1 d.lg. 17 gennaio 2003, n. 6, con effetto dal 1° gennaio 2004. L'attuale formulazione del Capo comprende gli articoli da 2325 a 2451. Per le modifiche apportate dal d.lg 6 febbraio 2004, n. 37, v. la disciplina transitoria dettata dall'art. 61 e 2 dello stesso decreto legislativo.

SEZIONE IX

Del bilancio

ARTICOLO N.2423**Redazione del bilancio (1).**

[I]. Gli amministratori devono redigere il bilancio di esercizio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dal rendiconto finanziario (2) e dalla nota integrativa.

[II]. Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell'esercizio.

[III]. Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo.

[IV]. Non occorre rispettare gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta. Rimangono fermi gli obblighi in tema di regolare tenuta delle scritture contabili. Le società illustrano nella nota integrativa i criteri con i quali hanno dato attuazione alla presente disposizione (3).

[V]. Se, in casi eccezionali, l'applicazione di una disposizione degli articoli seguenti è incompatibile con la rappresentazione veritiera e corretta, la disposizione non deve essere applicata. La nota integrativa deve motivare la deroga e deve indicarne l'influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato economico. Gli eventuali utili derivanti dalla deroga devono essere iscritti in una riserva non distribuibile se non in misura corrispondente al valore recuperato.

[VI]. Il bilancio deve essere redatto in unità di euro, senza cifre decimali, ad eccezione della nota integrativa che può essere redatta in migliaia di euro.

(1) *V. nota al Capo V.*

(2) *L'art. 6, comma 2, lettera a), d.lg. 18 agosto 2015, n. 139, ha inserito, dopo le parole: «dal conto economico», le parole: «dal rendiconto finanziario». Ai sensi dell'art. 12, comma 1, d.lg. n. 139, cit., la presente disposizione entra in vigore dal 1° gennaio 2016 e si applica «ai bilanci relativi agli esercizi finanziari aventi inizio a partire da quella data».*

(3) *Comma inserito dall'art. 6, comma 2, lettera b), d.lg. n. 139 del 2015 cit. Per l'entrata in vigore e le disposizioni di applicazione, v. nota 2.*

ARTICOLO N.2423 bis**Principi di redazione del bilancio (1).**

[I]. Nella redazione del bilancio devono essere osservati i seguenti principi:

- 1) la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività (2);
- 1-bis) la rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto (3);
- 2) si possono indicare esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell'esercizio;
- 3) si deve tener conto dei proventi e degli oneri di competenza dell'esercizio, indipendentemente dalla data dell'incasso o del pagamento;
- 4) si deve tener conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo;
- 5) gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci devono essere valutati separatamente;
- 6) i criteri di valutazione non possono essere modificati da un esercizio all'altro.

[II]. Deroghe al principio enunciato nel numero 6) del comma precedente sono consentite in casi eccezionali. La nota integrativa deve motivare la deroga e indicarne l'influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico.

(1) *V. nota al Capo V.*

(2) *L'art. 6, comma 3, lettera a), d.lg. 18 agosto 2015, n. 139, ha soppresso le parole «, nonché tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo o del passivo considerato». Ai sensi dell'art. 12, comma 1, d.lg. n. 139, cit., la presente disposizione entra in vigore dal 1° gennaio 2016 e si applica « ai bilanci relativi agli esercizi finanziari aventi inizio a partire da quella data ».*

(3) *Numero inserito dall'art. 6, comma 3, lettera b), d.lg. n. 139 del 2015, cit. Per l'entrata in vigore e le disposizioni di applicazione, v. nota 2.*

ARTICOLO N.2423 ter**Struttura dello stato patrimoniale e del conto economico (1).**

[I]. Salve le disposizioni di leggi speciali per le società che esercitano particolari attività, nello stato patrimoniale e nel conto economico devono essere iscritte separatamente, e nell'ordine indicato, le voci previste negli articoli 2424 e 2425.

[II]. Le voci precedute da numeri arabi possono essere ulteriormente suddivise, senza eliminazione della voce complessiva e dell'importo corrispondente; esse possono essere raggruppate soltanto quando il raggruppamento, a causa del loro importo, è irrilevante ai fini indicati nel secondo comma dell'articolo 2423 o quando esso favorisce la chiarezza del bilancio. In questo secondo caso la nota integrativa deve contenere distintamente le voci oggetto di raggruppamento.

[III]. Devono essere aggiunte altre voci qualora il loro contenuto non sia compreso in alcuna di quelle previste dagli articoli 2424 e 2425.

[IV]. Le voci precedute da numeri arabi devono essere adattate quando lo esige la natura dell'attività esercitata.

[V]. Per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico deve essere indicato l'importo della voce corrispondente dell'esercizio precedente. Se le voci non sono comparabili, quelle relative all'esercizio precedente devono essere adattate; la non comparabilità e l'adattamento o l'impossibilità di questo devono essere segnalati e commentati nella nota integrativa.

[VI]. Sono vietati i compensi di partite.

(1) *V. nota al Capo V.*

ARTICOLO N.2424**Contenuto dello stato patrimoniale (1).**

[I]. Lo stato patrimoniale deve essere redatto in conformità al seguente schema.

Attivo:

- A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti, con separata indicazione della parte già richiamata.
- B) Immobilizzazioni, con separata indicazione di quelle concesse in locazione finanziaria:

I - *Immobilizzazioni immateriali*:

- 1) costi di impianto e di ampliamento;
- 2) costi di sviluppo (2);
- 3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno;
- 4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili;
- 5) avviamento;
- 6) immobilizzazioni in corso e acconti;
- 7) altre.

Totale.

II - *Immobilizzazioni materiali*:

- 1) terreni e fabbricati;
- 2) impianti e macchinario;
- 3) attrezzature industriali e commerciali;
- 4) altri beni;
- 5) immobilizzazioni in corso e acconti.

Totale.

III - *Immobilizzazioni finanziarie*, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo:

- 1) partecipazioni in:
 - a) imprese controllate;
 - b) imprese collegate;
 - c) imprese controllanti;
 - d) imprese sottoposte al controllo delle controllanti (3);
 - d-bis) altre imprese (4);
- 2) crediti:
 - a) verso imprese controllate;
 - b) verso imprese collegate;
 - c) verso controllanti;
 - d) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti;
 - d-bis) verso altri (5);
- 3) altri titoli;
- 4) strumenti finanziari derivati attivi (6).

Totale.

Totale immobilizzazioni (B);

C) Attivo circolante:

I - *Rimanenze*:

- 1) materie prime, sussidiarie e di consumo;
- 2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati;
- 3) lavori in corso su ordinazione;
- 4) prodotti finiti e merci;
- 5) acconti.

Totale

II - *Crediti*, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:

- 1) verso clienti;
- 2) verso imprese controllate;
- 3) verso imprese collegate;
- 4) verso controllanti;
- 5) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti (7);
- 5-bis) crediti tributari (7);
- 5-ter) imposte anticipate (7);
- 5-quater) verso altri (7);

Totale.

III - *Attività finanziarie* che non costituiscono immobilizzazioni:

- 1) partecipazioni in imprese controllate;

- 2) partecipazioni in imprese collegate;
- 3) partecipazioni in imprese controllanti;
- 3-bis) partecipazioni in imprese sottoposte al controllo delle controllanti (8);
- 4) altre partecipazioni;
- 5) strumenti finanziari derivati attivi (9);
- 6) altri titoli.

Totale.

IV - Disponibilità liquide:

- 1) depositi bancari e postali;
- 2) assegni;
- 3) danaro e valori in cassa.

Totale.

Totale attivo circolante (C).

D) Ratei e risconti (10).

Passivo:

A) Patrimonio netto:

I - Capitale.

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni.

III - Riserve di rivalutazione.

IV - Riserva legale.

V - Riserve statutarie.

VI - Altre riserve, distintamente indicate (11).

VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi (11).

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo (11).

IX - Utile (perdita) dell'esercizio (11).

X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio (11).

Totale.

B) Fondi per rischi e oneri:

- 1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili;
- 2) per imposte, anche differite (12);
- 3) strumenti finanziari derivati passivi (12);
- 4) altri (12);

Totale.

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato.

D) Debiti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:

- 1) obbligazioni;
- 2) obbligazioni convertibili;
- 3) debiti verso soci per finanziamenti;
- 4) debiti verso banche;
- 5) debiti verso altri finanziatori;
- 6) acconti;
- 7) debiti verso fornitori;
- 8) debiti rappresentati da titoli di credito;
- 9) debiti verso imprese controllate;
- 10) debiti verso imprese collegate;
- 11) debiti verso controllanti;
- 11-bis) debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti (13);
- 12) debiti tributari;
- 13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale;
- 14) altri debiti.

Totale.

E) Ratei e risconti (14).

[II]. Se un elemento dell'attivo o del passivo ricade sotto più voci dello schema, nella nota integrativa deve annotarsi, qualora ciò sia necessario ai fini della comprensione del bilancio, la sua appartenenza anche a voci diverse da quella nella quale è iscritto.

[...] (15).

[III]. È fatto salvo quanto disposto dall'articolo 2447-septies con riferimento ai beni e rapporti giuridici compresi nei patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi della lettera a) del primo comma dell'articolo 2447-bis.

(1) *V. nota al Capo V.*

(2) *L'art. 6, comma 4, lettera a), d.lg. 18 agosto 2015, n. 139 ha sostituito le parole: «2) costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità» con le parole: «2) costi di sviluppo». Ai sensi dell'art. 12, comma 1, d.lg. n. 139, cit., la presente disposizione entra in vigore dal 1° gennaio 2016 e si applica « ai bilanci relativi agli esercizi finanziari aventi inizio a partire da quella data ».*

(3) *L'art. 6, comma 4, lettera b), d.lg. n. 139 del 2015 cit. ha sostituito le parole: «d) altre imprese» con le parole: «d) imprese sottoposte al controllo delle controllanti». . Per l'entrata in vigore e le disposizioni di applicazione, v. nota 2.*

(4) *Lettera aggiunta dall'art. 6, comma 4, lettera b), d.lg. n. 139 del 2015. Per l'entrata in vigore e le disposizioni di applicazione, v. nota 2.*

(5) *L'art. 6, comma 4, lettera c), d.lg. n. 139 del 2015, cit. ha sostituito le parole: «2) crediti: a) verso imprese controllate; b) verso imprese collegate; c) verso controllanti; d) verso altri» con le parole: «2) crediti: a) verso imprese controllate; b) verso imprese collegate; c) verso controllanti; d) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti; d-bis) verso altri». Per l'entrata in vigore e le disposizioni di applicazione, v. nota 2.*

(6) *L'art. 6, comma 4, lettera d), d.lg. n. 139 del 2015 cit. ha sostituito le parole: «4) azioni proprie, con indicazioni anche del valore nominale complessivo» con le parole: «4) strumenti finanziari derivati attivi». Per l'entrata in vigore e le disposizioni di applicazione, v. nota 2.*

(7) *L'art. 6, comma 4, lettera e), d.lg. n. 139 del 2015, cit. ha sostituito le parole: «4-bis) crediti tributari; 4-ter) imposte anticipate; 5) verso altri;» con le parole: «5) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti; 5-bis) crediti tributari; 5-ter) imposte anticipate; 5-quater) verso altri». Per l'entrata in vigore e le disposizioni di applicazione, v. nota 2.*

(8) *L'art. 6, comma 4, lettera f), d.lg. n. 139 del 2015, ha inserito, dopo le parole: «3) partecipazioni in imprese controllanti» le parole: «3-bis) partecipazioni in imprese sottoposte al controllo delle controllanti». Per l'entrata in vigore e le disposizioni di applicazione, v. nota 2.*

(9) *L'art. 6, comma 4, lettera f), d.lg. n. 139 del 2015 ha sostituito le parole: «5) azioni proprie, con indicazione anche del valore nominale complessivo;» con le parole: «5) strumenti finanziari derivati attivi». Per l'entrata in vigore e le disposizioni di applicazione, v. nota 2.*

(10) *L'art. 6, comma 4, lettera g), d.lg. n. 139 del 2015, cit. ha sostituito le parole: «D) Ratei e risconti, con separata indicazione del disaggio su prestiti» con le parole: «D) Ratei e risconti». Per l'entrata in vigore e le disposizioni di applicazione, v. nota 2.*

(11) *L'art. 6, comma 4, lettera h), d.lg. n. 139 del 2015, cit. ha sostituito le parole: «VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio. VII - Altre riserve, distintamente indicate. VIII - Utili (perdite) portati a nuovo. IX - Utile (perdita) dell'esercizio.» con le parole: «VI - Altre riserve, distintamente indicate. VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi. VIII - Utili (perdite) portati a nuovo. IX - Utile (perdita) dell'esercizio. X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio.» Per l'entrata in vigore e le disposizioni di applicazione, v. nota 2.*

(12) *L'art. 6, comma 4, lettera i), d.lg. n. 139 del 2015, ha sostituito le parole: «2) per imposte, anche differite; 3) altri» con le parole: «2) per imposte, anche differite; 3) strumenti finanziari derivati passivi; 4) altri». Per l'entrata in vigore e le disposizioni di applicazione, v. nota 2.*

(13) *Numero inserito dall'art. 6, comma 4, lettera l, d.lg. n. 139 del 2015, cit. Per l'entrata in vigore e le disposizioni di applicazione, v. nota 2.*

(14) *L'art. 6, comma 4, lettera m), d.lg. n. 139 del 2015, cit. ha sostituito le parole: «E) Ratei e risconti, con separata indicazione dell'aggio su prestiti.» con le parole: «E) Ratei e risconti». Per l'entrata in vigore e le disposizioni di applicazione, v. nota 2.*

(15) *Comma abrogato dall'art. 6, comma 4, lettera n), d.lg. n. 139 del 2015, cit. Il testo recitava: «In calce allo stato patrimoniale devono risultare le garanzie prestate direttamente o indirettamente, distinguendosi fra fidejussioni, avalli, altre garanzie personali e garanzie reali, ed indicando separatamente, per ciascun tipo, le garanzie prestate a favore di imprese controllate e collegate, nonché di controllanti e di imprese sottoposte al controllo di queste ultime; devono inoltre risultare gli altri conti d'ordine». Per l'entrata in vigore e le disposizioni di applicazione, v. nota 2.*

ARTICOLO N.2424 bis**Disposizioni relative a singole voci dello stato patrimoniale (1).**

[I]. Gli elementi patrimoniali destinati ad essere utilizzati durevolmente devono essere iscritti tra le immobilizzazioni.

[II]. Le partecipazioni in altre imprese in misura non inferiore a quelle stabilite dal terzo comma dell'articolo 2359 si presumono immobilizzazioni.

[III]. Gli accantonamenti per rischi ed oneri sono destinati soltanto a coprire perdite o debiti di natura determinata, di esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia alla chiusura dell'esercizio sono indeterminati o l'ammontare o la data di sopravvenienza.

[IV]. Nella voce: "trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato" deve essere indicato l'importo calcolato a norma dell'articolo 2120.

[V]. Le attività oggetto di contratti di compravendita con obbligo di retrocessione a termine devono essere iscritte nello stato patrimoniale del venditore.

[VI]. Nella voce ratei e risconti attivi devono essere iscritti i proventi di competenza dell'esercizio esigibili in esercizi successivi, e i costi sostenuti entro la chiusura dell'esercizio ma di competenza di esercizi successivi. Nella voce ratei e risconti passivi devono essere iscritti i costi di competenza dell'esercizio esigibili in esercizi successivi e i proventi percepiti entro la chiusura dell'esercizio ma di competenza di esercizi successivi. Possono essere iscritte in tali voci soltanto quote di costi e proventi, comuni a due o più esercizi, l'entità dei quali vari in ragione del tempo.

[VII]. Le azioni proprie sono rilevate in bilancio a diretta riduzione del patrimonio netto, ai sensi di quanto disposto dal terzo comma dell'articolo 2357-ter (2).

(1) *V. nota al Capo V.*

(2) *Comma inserito dall'art. 6, d.lg. 18 agosto 2015, n. 139, Le disposizioni del decreto entrano in vigore dal 1° gennaio 2016 e si applicano ai bilanci relativi agli esercizi finanziari aventi inizio a partire da quella data.*

ARTICOLO N.2425**Contenuto del conto economico (1).**

[I]. Il conto economico deve essere redatto in conformità al seguente schema:

A) Valore della produzione:

- 1) ricavi delle vendite e delle prestazioni;
- 2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti;
- 3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione;
- 4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni;
- 5) altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio.

Totale.

B) Costi della produzione:

- 6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci;
- 7) per servizi;
- 8) per godimento di beni di terzi;
- 9) per il personale:
 - a) salari e stipendi;
 - b) oneri sociali;
 - c) trattamento di fine rapporto;
 - d) trattamento di quiescenza e simili;
 - e) altri costi;
- 10) ammortamenti e svalutazioni:
 - a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali;
 - b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali;
 - c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni;
 - d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide;

- 11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci;
- 12) accantonamenti per rischi;
- 13) altri accantonamenti;
- 14) oneri diversi di gestione.

Totale.

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B).

C) Proventi e oneri finanziari:

15) proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e collegate e di quelli relativi a controllanti e a imprese sottoposte al controllo di queste ultime (2);

16) altri proventi finanziari:

a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti e da imprese sottoposte al controllo di queste ultime (3);

b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni;

c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni;

d) proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti e da imprese sottoposte al controllo di queste ultime (4);

17) interessi e altri oneri finanziari, con separata indicazione di quelli verso imprese controllate e collegate e verso controllanti;

17-bis) utili e perdite su cambi.

Totale (15 + 16 - 17 + - 17-bis).

D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (5):

18) rivalutazioni:

a) di partecipazioni;

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni;

c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni;

d) di strumenti finanziari derivati (6).

19) svalutazioni:

a) di partecipazioni;

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni;

c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni.

d) di strumenti finanziari derivati (7).

Totale delle rettifiche (18 - 19).

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D);

20) imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate;

21) utile (perdite) dell'esercizio (8).

(1) *V. nota al Capo V.*

(2) *L'art. 6, d.lg. 18 agosto 2015, n. 139 ha inserito, in fine, le parole: «e di quelli relativi a controllanti e a imprese sottoposte al controllo di queste ultime». Le disposizioni del decreto entrano in vigore dal 1° gennaio 2016 e si applicano ai bilanci relativi agli esercizi finanziari aventi inizio a partire da quella data.*

(3) *L'art. 6, d.lg. n. 139 del 2015, cit. ha inserito in fine le parole: «e da imprese sottoposte al controllo di queste ultime».*

(4) *L'art. 6, d.lg. n. 139 del 2015, cit. ha inserito in fine le parole: «e da imprese sottoposte al controllo di queste ultime».*

(5) *L'art. 6, d.lg. n. 139 del 2015, cit. ha sostituito le parole: «D) Rettifiche di valore di attività finanziarie:» sono sostituite dalle seguenti: «D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie:»*

(6) *L'art. 6, d.lg. n. 139 del 2015, cit. ha inserito la lettera d).*

(7) *L'art. 6, d.lg. n. 139 del 2015, cit. ha inserito la lettera d).*

(8) *L'art. 6, d.lg. n. 139 del 2015, cit. ha sostituito le parole: «E) Proventi e oneri straordinari: 20) proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n. 5); 21) oneri, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni, i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n. 14), e delle imposte relative a esercizi precedenti. Totale delle partite straordinarie (20-21). Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D+-E); 22) imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate; 23) utile (perdite) dell'esercizio», con le parole: «Risultato prima delle imposte*

(A-B+-C+-D); 20) imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate; 21) utile (perdite) dell'esercizio».

ARTICOLO N.2425 bis

Iscrizione dei ricavi, proventi, costi ed oneri (1).

[I]. I ricavi e i proventi, i costi e gli oneri devono essere indicati al netto dei resi, degli sconti, abbuoni e premi, nonché delle imposte direttamente connesse con la vendita dei prodotti e la prestazione dei servizi.

[II]. I ricavi e i proventi, i costi e gli oneri relativi ad operazioni in valuta devono essere determinati al cambio corrente alla data nella quale la relativa operazione è compiuta.

[III]. I proventi e gli oneri relativi ad operazioni di compravendita con obbligo di retrocessione a termine, ivi compresa la differenza tra prezzo a termine e prezzo a pronti, devono essere iscritti per le quote di competenza dell'esercizio.

[IV]. Le plusvalenze derivanti da operazioni di compravendita con locazione finanziaria al venditore sono ripartite in funzione della durata del contratto di locazione (2).

(1) *V. nota al Capo V.*

(2) *Comma aggiunto dall'art. 16 d.lg. 28 dicembre 2004, n. 310.*

ARTICOLO N.2425 ter

Rendiconto finanziario (1).

[I]. Dal rendiconto finanziario risultano, per l'esercizio a cui è riferito il bilancio e per quello precedente, l'ammontare e la composizione delle disponibilità liquide, all'inizio e alla fine dell'esercizio, ed i flussi finanziari dell'esercizio derivanti dall'attività operativa, da quella di investimento, da quella di finanziamento, ivi comprese, con autonoma indicazione, le operazioni con i soci.

(1) *Articolo inserito dall'art. 6, d.lg. 18 agosto 2015, n. 139. Le disposizioni del decreto entrano in vigore dal 1° gennaio 2016 e si applicano ai bilanci relativi agli esercizi finanziari aventi inizio a partire da quella data.*

ARTICOLO N.2426

Criteri di valutazioni (1).

[I]. Nelle valutazioni devono essere osservati i seguenti criteri:

1) le immobilizzazioni sono iscritte al costo di acquisto o di produzione. Nel costo di acquisto si computano anche i costi accessori. Il costo di produzione comprende tutti i costi direttamente imputabili al prodotto. Può comprendere anche altri costi, per la quota ragionevolmente imputabile al prodotto, relativi al periodo di fabbricazione e fino al momento dal quale il bene può essere utilizzato; con gli stessi criteri possono essere aggiunti gli oneri relativi al finanziamento della fabbricazione, interna o presso terzi; le immobilizzazioni rappresentate da titoli sono rilevate in bilancio con il criterio del costo ammortizzato, ove applicabile (2);

2) il costo delle immobilizzazioni, materiali e immateriali, la cui utilizzazione è limitata nel tempo deve essere sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio in relazione con la loro residua possibilità di utilizzazione. Eventuali modifiche dei criteri di ammortamento e dei coefficienti applicati devono essere motivate nella nota integrativa;

3) l'immobilizzazione che, alla data della chiusura dell'esercizio, risulti durevolmente di valore inferiore a quello determinato secondo i numeri 1) e 2) deve essere iscritta a tale minore valore. Il minor valore non può essere mantenuto nei successivi bilanci se sono venuti meno i motivi della rettifica effettuata; questa disposizione non si applica a rettifiche di valore relative all'avviamento (3).

Per le immobilizzazioni consistenti in partecipazioni in imprese controllate o collegate che risultino iscritte per un valore superiore a quello derivante dall'applicazione del criterio di valutazione previsto dal successivo numero 4) o, se non vi sia obbligo di redigere il bilancio consolidato, al valore corrispondente alla frazione di patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio dell'impresa partecipata, la differenza dovrà essere motivata nella nota integrativa;

4) le immobilizzazioni consistenti in partecipazioni in imprese controllate o collegate possono essere valutate, con riferimento ad una o più tra dette imprese, anziché secondo il criterio indicato al numero 1), per un importo pari alla corrispondente frazione del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio delle imprese medesime, detratti i dividendi ed operate le rettifiche richieste dai principi di redazione del bilancio consolidato nonché quelle necessarie per il rispetto dei principi indicati negli articoli 2423 e 2423-bis.

Quando la partecipazione è iscritta per la prima volta in base al metodo del patrimonio netto, il costo di acquisto superiore al valore corrispondente del patrimonio netto riferito alla data di acquisizione o (4) risultante dall'ultimo bilancio dell'impresa controllata o collegata può essere iscritto nell'attivo, purché ne siano indicate le ragioni nella nota integrativa. La differenza, per la parte attribuibile a beni ammortizzabili o all'avviamento, deve essere ammortizzata.

Negli esercizi successivi le plusvalenze, derivanti dall'applicazione del metodo del patrimonio netto, rispetto al valore indicato nel bilancio dell'esercizio precedente sono iscritte in una riserva non distribuibile;

5) i costi di impianto e di ampliamento e i costi di sviluppo aventi utilità pluriennale possono essere iscritti nell'attivo con il consenso, ove esistente, del collegio sindacale. I costi di impianto e ampliamento devono essere ammortizzati entro un periodo non superiore a cinque anni. I costi di sviluppo sono ammortizzati secondo la loro vita utile; nei casi eccezionali in cui non è possibile stimarne attendibilmente la vita utile, sono ammortizzati entro un periodo non superiore a cinque anni. Fino a che l'ammortamento dei costi di impianto e ampliamento e di sviluppo non è completato possono essere distribuiti dividendi solo se residuano riserve disponibili sufficienti a coprire l'ammontare dei costi non ammortizzati (5);

6) l'avviamento può essere iscritto nell'attivo con il consenso, ove esistente, del collegio sindacale, se acquisito a titolo oneroso, nei limiti del costo per esso sostenuto.

L'ammortamento dell'avviamento è effettuato secondo la sua vita utile; nei casi eccezionali in cui non è possibile stimarne attendibilmente la vita utile, è ammortizzato entro un periodo non superiore a dieci anni. Nella nota integrativa è fornita una spiegazione del periodo di ammortamento dell'avviamento (6);

7) il disaggio e l'aggio su prestiti sono rilevati secondo il criterio stabilito dal numero 8) (7);

8) i crediti e i debiti sono rilevati in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato, tenendo conto del fattore temporale e, per quanto riguarda i crediti, del valore di presumibile realizzo (8);

8-bis) le attività e passività monetarie in valuta sono iscritte al cambio a pronti alla data di chiusura dell'esercizio; i conseguenti utili o perdite su cambi devono essere imputati al conto economico e l'eventuale utile netto è accantonato in apposita riserva non distribuibile fino al realizzo. Le attività e passività in valuta non monetarie devono essere iscritte al cambio vigente al momento del loro acquisto (9);

9) le rimanenze, i titoli e le attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni sono iscritti al costo di acquisto o di produzione, calcolato secondo il numero 1), ovvero al valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato, se minore; tale minor valore non può essere mantenuto nei successivi bilanci se ne sono venuti meno i motivi. I costi di distribuzione non possono essere computati nel costo di produzione;

10) il costo dei beni fungibili può essere calcolato col metodo della media ponderata o con quelli: "primo entrato, primo uscito" o: "ultimo entrato, primo uscito"; se il valore così ottenuto differisce in misura apprezzabile dai costi correnti alla chiusura dell'esercizio, la differenza deve essere indicata, per categoria di beni, nella nota integrativa;

11) i lavori in corso su ordinazione possono essere iscritti sulla base dei corrispettivi contrattuali maturati con ragionevole certezza;

11-bis) gli strumenti finanziari derivati, anche se incorporati in altri strumenti finanziari, sono iscritti al fair value. Le variazioni del fair value sono imputate al conto economico oppure, se lo strumento copre il rischio di variazione dei flussi finanziari attesi di un altro strumento finanziario o di un'operazione programmata, direttamente ad una riserva positiva o negativa di patrimonio netto; tale riserva è imputata al conto economico nella misura e nei tempi corrispondenti al verificarsi o al modificarsi dei flussi di cassa dello strumento coperto o al verificarsi dell'operazione oggetto di copertura. Gli elementi oggetto di copertura contro il rischio di variazioni dei tassi di interesse o dei tassi di cambio o dei prezzi di mercato o contro il rischio di credito sono valutati simmetricamente allo strumento derivato di

copertura; si considera sussistente la copertura in presenza, fin dall'inizio, di stretta e documentata correlazione tra le caratteristiche dello strumento o dell'operazione coperti e quelle dello strumento di copertura. Non sono distribuibili gli utili che derivano dalla valutazione al fair value degli strumenti finanziari derivati non utilizzati o non necessari per la copertura. Le riserve di patrimonio che derivano dalla valutazione al fair value di derivati utilizzati a copertura dei flussi finanziari attesi di un altro strumento finanziario o di un'operazione programmata non sono considerate nel computo del patrimonio netto per le finalità di cui agli articoli 2412, 2433, 2442, 2446 e 2447 e, se positive, non sono disponibili e non sono utilizzabili a copertura delle perdite (10);
12) (11).

[II]. Ai fini della presente Sezione, per la definizione di "strumento finanziario", di "attività finanziaria" e "passività finanziaria", di "strumento finanziario derivato", di "costo ammortizzato", di "fair value", di "attività monetaria" e "passività monetaria", "parte correlata" e "modello e tecnica di valutazione generalmente accettato" si fa riferimento ai principi contabili internazionali adottati dall'Unione europea (12).

[III]. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del primo comma, numero 11-bis), sono considerati strumenti finanziari derivati anche quelli collegati a merci che conferiscono all'una o all'altra parte contraente il diritto di procedere alla liquidazione del contratto per contanti o mediante altri strumenti finanziari, ad eccezione del caso in cui si verificano contemporaneamente le seguenti condizioni:

- a) il contratto sia stato concluso e sia mantenuto per soddisfare le esigenze previste dalla società che redige il bilancio di acquisto, di vendita o di utilizzo delle merci;
- b) il contratto sia stato destinato a tale scopo fin dalla sua conclusione;
- c) si prevede che il contratto sia eseguito mediante consegna della merce (12).

[IV]. Il fair value è determinato con riferimento:

- a) al valore di mercato, per gli strumenti finanziari per i quali è possibile individuare facilmente un mercato attivo; qualora il valore di mercato non sia facilmente individuabile per uno strumento, ma possa essere individuato per i suoi componenti o per uno strumento analogo, il valore di mercato può essere derivato da quello dei componenti o dello strumento analogo;
- b) al valore che risulta da modelli e tecniche di valutazione generalmente accettati, per gli strumenti per i quali non sia possibile individuare facilmente un mercato attivo; tali modelli e tecniche di valutazione devono assicurare una ragionevole approssimazione al valore di mercato (12).

[V]. Il fair value non è determinato se l'applicazione dei criteri indicati al quarto comma non dà un risultato attendibile (12).

(1) *V. nota al Capo V.*

(2) *Le parole da « le immobilizzazioni » a « ove applicabile; » sono state aggiunte dall'art. 6, comma 8, lett. a) d.lg. 18 agosto 2015, n. 139. Ai sensi dell'art. 12, comma 1, d.lg. n. 139, cit., la presente disposizione entra in vigore dal 1° gennaio 2016 e si applica « ai bilanci relativi agli esercizi finanziari aventi inizio a partire da quella data ». Ai sensi, inoltre, dell'art. 12, comma 1, d.lg. n. 139, cit., tale modificazione può non essere applicata « alle componenti delle voci riferite a operazioni che non hanno ancora esaurito i loro effetti in bilancio ».*

(3) *Le parole « . Il minor valore » sono state sostituite alla parola « ; questo » e le parole « ; questa disposizione non si applica a rettifiche di valore relative all'avviamento » sono state aggiunte dall'art. 6, comma 8 lett. b) d.lg. n. 139, cit. Per l'entrata in vigore e le disposizioni di applicazione, v. nota 2.*

(4) *Le parole « riferito alla data di acquisizione o » sono state inserite dall'art. 6, comma 8, lett. c) d.lg. n. 139 del 2015. Per l'entrata in vigore e le disposizioni di applicazione, v. nota 2.*

(5) *Numero così sostituito dall'art. 6, comma 8 lett. d) d.lg. n. 139, cit. Per l'entrata in vigore e le disposizioni di applicazione, v. nota 2. Il testo del numero era il seguente: « 5) i costi di impianto e di ampliamento, i costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità aventi utilità pluriennale possono essere iscritti nell'attivo con il consenso, ove esistente, del collegio sindacale e devono essere ammortizzati entro un periodo non superiore a cinque anni. Fino a che l'ammortamento non è completato possono essere distribuiti dividendi solo se residuano riserve disponibili sufficienti a coprire l'ammontare dei costi non ammortizzati; ».*

(6) *Le parole da « . L'ammortamento dell'avviamento » a « periodo di ammortamento dell'avviamento; » sono state sostituite alle parole « e deve essere ammortizzato entro un periodo di cinque anni. È tuttavia consentito ammortizzare sistematicamente l'avviamento in un periodo limitato di durata superiore, purché esso non superi la durata per l'utilizzazione di questo attivo e ne sia data adeguata*

motivazione nella nota integrativa; » dall'art. 6, comma 8 lett. e) d.lg. n. 139, cit. Per l'entrata in vigore e le disposizioni di applicazione, v. nota 2. Ai sensi, inoltre, dell'art. 12, comma 2 d.lg. n. 139, cit., tale modificazione può non essere applicata « alle componenti delle voci riferite a operazioni che non hanno ancora esaurito i loro effetti in bilancio ».

(7) Numero così sostituito dall'art. 6, comma 8 lett. f) d.lg. n. 139, cit. Per l'entrata in vigore e le disposizioni di applicazione, v. nota 2. Il testo del numero era il seguente: « 7) il disaggio su prestiti deve essere iscritto nell'attivo e ammortizzato in ogni esercizio per il periodo di durata del prestito; ».

(8) Numero così sostituito dall'art. 6, comma 8 lett. g) d.lg. n. 139, cit. Per l'entrata in vigore e le disposizioni di applicazione, v. nota 2. Ai sensi, inoltre, dell'art. 122 d.lg. n. 139, cit., tale modificazione può non essere applicata « alle componenti delle voci riferite a operazioni che non hanno ancora esaurito i loro effetti in bilancio ». Il testo del numero era il seguente: « 8) i crediti devono essere iscritti secondo il valore presumibile di realizzazione; ».

(9) Numero così sostituito dall'art. 6, comma 8 lett. h) d.lg. n. 139, cit. Per l'entrata in vigore e le disposizioni di applicazione, v. nota 2. Il testo del numero, come da ultimo modificato dall'art. 17 d.lg. 28 dicembre 2004, n. 310, era il seguente: « 8-bis) le attività e le passività in valuta, ad eccezione delle immobilizzazioni, devono essere iscritte al tasso di cambio a pronti alla data di chiusura dell'esercizio ed i relativi utili e perdite su cambi devono essere imputati al conto economico e l'eventuale utile netto deve essere accantonato in apposita riserva non distribuibile fino al realizzo. Le immobilizzazioni materiali, immateriali e quelle finanziarie, costituite da partecipazioni, rilevate al costo in valuta devono essere iscritte al tasso di cambio al momento del loro acquisto o a quello inferiore alla data di chiusura dell'esercizio se la riduzione debba giudicarsi durevole ».

(10) L'art. 6, comma 8, lett. i) d.lg. n. 139 del 2015, cit. ha inserito il numero. Per l'entrata in vigore e le disposizioni di applicazione, v. nota 2.

(11) Numero abrogato dall'art. 6, comma 8, lett. l) d.lg. n. 139 del 2015, cit. Il testo recitava: «le attrezzature industriali e commerciali, le materie prime, sussidiarie e di consumo, possono essere iscritte nell'attivo ad un valore costante qualora siano costantemente rinnovate, e complessivamente di scarsa importanza in rapporto all'attivo di bilancio, sempreché non si abbiano variazioni sensibili nella loro entità, valore e composizione».

(12) Comma aggiunto dall'art. 6, comma 8, lett. m) d.lg. n. 139 del 2015, cit. Per l'entrata in vigore e le disposizioni di applicazione, v. nota 2.

ARTICOLO N.2427

Contenuto della nota integrativa (1).

[1]. La nota integrativa deve indicare, oltre a quanto stabilito da altre disposizioni:

- 1) i criteri applicati nella valutazione delle voci del bilancio, nelle rettifiche di valore e nella conversione dei valori non espressi all'origine in moneta avente corso legale nello Stato;
- 2) i movimenti delle immobilizzazioni, specificando per ciascuna voce: il costo; le precedenti rivalutazioni, ammortamenti e svalutazioni; le acquisizioni, gli spostamenti da una ad altra voce, le alienazioni avvenuti nell'esercizio; le rivalutazioni, gli ammortamenti e le svalutazioni effettuati nell'esercizio; il totale delle rivalutazioni riguardanti le immobilizzazioni esistenti alla chiusura dell'esercizio;
- 3) la composizione delle voci: "costi di impianto e di ampliamento" e costi di sviluppo (2), nonché le ragioni della iscrizione ed i rispettivi criteri di ammortamento;
- 3-bis) la misura e le motivazioni delle riduzioni di valore applicate alle immobilizzazioni materiali e (3) immateriali (4), facendo a tal fine esplicito riferimento al loro concorso alla futura produzione di risultati economici, alla loro prevedibile durata utile e, per quanto rilevante (5), al loro valore di mercato, segnalando altresì le differenze rispetto a quelle operate negli esercizi precedenti ed evidenziando la loro influenza sui risultati economici dell'esercizio (6);
- 4) le variazioni intervenute nella consistenza delle altre voci dell'attivo e del passivo; in particolare, per le voci del patrimonio netto, per i fondi e per il trattamento di fine rapporto, la formazione e le utilizzazioni;
- 5) l'elenco delle partecipazioni, possedute direttamente o per tramite di società fiduciaria o per interposta persona, in imprese controllate e collegate, indicando per ciascuna la denominazione, la

sede, il capitale, l'importo del patrimonio netto, l'utile o la perdita dell'ultimo esercizio, la quota posseduta e il valore attribuito in bilancio o il corrispondente credito;

6) distintamente per ciascuna voce, l'ammontare dei crediti e dei debiti di durata residua superiore a cinque anni, e dei debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali, con specifica indicazione della natura delle garanzie e con specifica ripartizione secondo le aree geografiche;

6-*bis*) eventuali effetti significativi delle variazioni nei cambi valutari verificatesi successivamente alla chiusura dell'esercizio;

6-*ter*) distintamente per ciascuna voce, l'ammontare dei crediti e dei debiti relativi ad operazioni che prevedono l'obbligo per l'acquirente di retrocessione a termine;

7) la composizione delle voci "ratei e risconti attivi" e "ratei e risconti passivi" e della voce "altri fondi" dello stato patrimoniale (7), nonché la composizione della voce "altre riserve";

7-*bis*) le voci di patrimonio netto devono essere analiticamente indicate, con specificazione in appositi prospetti della loro origine, possibilità di utilizzazione e distribuibilità, nonché della loro avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi;

8) l'ammontare degli oneri finanziari imputati nell'esercizio ai valori iscritti nell'attivo dello stato patrimoniale, distintamente per ogni voce;

9) l'importo complessivo degli impegni, delle garanzie e delle passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale, con indicazione della natura delle garanzie reali prestate; gli impegni esistenti in materia di trattamento di quiescenza e simili, nonché gli impegni assunti nei confronti di imprese controllate, collegate, nonché controllanti e imprese sottoposte al controllo di quest'ultime sono distintamente indicati (8);

10) la ripartizione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni secondo categorie di attività e secondo aree geografiche (9);

11) l'ammontare dei proventi da partecipazioni, indicati nell'articolo 2425, numero 15), diversi dai dividendi;

12) la suddivisione degli interessi ed altri oneri finanziari, indicati nell'articolo 2425, n. 17), relativi a prestiti obbligazionari, a debiti verso banche, e altri;

13) l'importo e la natura dei singoli elementi di ricavo o di costo di entità o incidenza eccezionali (10);

14) un apposito prospetto contenente:

a) la descrizione delle differenze temporanee che hanno comportato la rilevazione di imposte differite e anticipate, specificando l'aliquota applicata e le variazioni rispetto all'esercizio precedente, gli importi accreditati o addebitati a conto economico oppure a patrimonio netto, le voci escluse dal computo e le relative motivazioni;

b) l'ammontare delle imposte anticipate contabilizzato in bilancio attinenti a perdite dell'esercizio o di esercizi precedenti e le motivazioni dell'iscrizione, l'ammontare non ancora contabilizzato e le motivazioni della mancata iscrizione;

15) il numero medio dei dipendenti, ripartito per categoria;

16) l'ammontare dei compensi, delle anticipazioni e dei crediti concessi agli spettanti agli amministratori ed ai sindaci, cumulativamente per ciascuna categoria, precisando il tasso d'interesse, le principali condizioni e gli importi eventualmente rimborsati, cancellati o oggetto di rinuncia, nonché gli impegni assunti per loro conto per effetto di garanzie di qualsiasi tipo prestate, precisando il totale per ciascuna categoria (11);

16-*bis*) salvo che la società sia inclusa in un ambito di consolidamento e le informazioni siano contenute nella nota integrativa del relativo bilancio consolidato, l'importo totale dei corrispettivi spettanti al revisore legale o alla società di revisione legale per la revisione legale dei conti annuali, l'importo totale dei corrispettivi di competenza per gli altri servizi di verifica svolti, l'importo totale dei corrispettivi di competenza per i servizi di consulenza fiscale e l'importo totale dei corrispettivi di competenza per altri servizi diversi dalla revisione contabile (12);

17) il numero e il valore nominale di ciascuna categoria di azioni della società e il numero e il valore nominale delle nuove azioni della società sottoscritte durante l'esercizio;

18) le azioni di godimento, le obbligazioni convertibili in azioni, i warrants, le opzioni e i titoli o valori simili emessi dalla società, specificando il loro numero e i diritti che essi attribuiscono (13);

19) il numero e le caratteristiche degli altri strumenti finanziari emessi dalla società, con l'indicazione dei diritti patrimoniali e partecipativi che conferiscono e delle principali caratteristiche delle operazioni relative;

19-bis) i finanziamenti effettuati dai soci alla società, ripartiti per scadenze e con la separata indicazione di quelli con clausola di postergazione rispetto agli altri creditori;

20) i dati richiesti dal terzo comma dell'articolo 2447-septies con riferimento ai patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi della lettera a) del primo comma dell'articolo 2447-bis;

21) i dati richiesti dall'articolo 2447-decies, ottavo comma;

22) le operazioni di locazione finanziaria che comportano il trasferimento al locatario della parte prevalente dei rischi e dei benefici inerenti ai beni che ne costituiscono oggetto, sulla base di un apposito prospetto dal quale risulti il valore attuale delle rate di canone non scadute quale determinato utilizzando tassi di interesse pari all'onere finanziario effettivo inerenti i singoli contratti, l'onere finanziario effettivo attribuibile ad essi e riferibile all'esercizio, l'ammontare complessivo al quale i beni oggetto di locazione sarebbero stati iscritti alla data di chiusura dell'esercizio qualora fossero stati considerati immobilizzazioni, con separata indicazione di ammortamenti, rettifiche e riprese di valore che sarebbero stati inerenti all'esercizio;

22-bis) le operazioni realizzate con parti correlate, precisando l'importo, la natura del rapporto e ogni altra informazione necessaria per la comprensione del bilancio relativa a tali operazioni, qualora le stesse non siano state concluse a normali condizioni di mercato. Le informazioni relative alle singole operazioni possono essere aggregate secondo la loro natura, salvo quando la loro separata evidenziazione sia necessaria per comprendere gli effetti delle operazioni medesime sulla situazione patrimoniale e finanziaria e sul risultato economico della società (14) (15);

22-ter) la natura e l'obiettivo economico di accordi non risultanti dallo stato patrimoniale, con indicazione del loro effetto patrimoniale, finanziario ed economico, a condizione che i rischi e i benefici da essi derivanti siano significativi e l'indicazione degli stessi sia necessaria per valutare la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico della società (14);

22-quater) la natura e l'effetto patrimoniale, finanziario ed economico dei fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio (16);

22-quinquies) il nome e la sede legale dell'impresa che redige il bilancio consolidato dell'insieme più grande di imprese di cui l'impresa fa parte in quanto impresa controllata, nonché il luogo in cui è disponibile la copia del bilancio consolidato (16);

22-sexies) il nome e la sede legale dell'impresa che redige il bilancio consolidato dell'insieme più piccolo di imprese di cui l'impresa fa parte in quanto impresa controllata nonché il luogo in cui è disponibile la copia del bilancio consolidato (16);

22-septies) la proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite (16).

[11]. Le informazioni in nota integrativa relative alle voci dello stato patrimoniale e del conto economico sono presentate secondo l'ordine in cui le relative voci sono indicate nello stato patrimoniale e nel conto economico (17).

(1) *V. nota al Capo V.*

(2) *L'art. 6, d.lg. 18 agosto 2015, n. 139, ha sostituito le parole: «costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità» con le parole: «costi di sviluppo». Le disposizioni del decreto entrano in vigore dal 1° gennaio 2016 e si applicano ai bilanci relativi agli esercizi finanziari aventi inizio a partire da quella data.*

(3) *Le parole «materiali e» sono state inserite dall'art. 18^{1a)} d.lg. 28 dicembre 2004, n. 310.*

(4) *Le parole «di durata indeterminata» che figuravano dopo la parola «immateriale» sono state soppresse dall'art. 18^{1b)} d.lg. n. 310, cit.*

(5) *La parola «rilevante» è stata sostituita alla parola «determinabile» dall'art. 18^{1c)} d.lg. n. 310, cit.*

(6) *Le parole «e sugli indicatori di redditività di cui sia stata data comunicazione» che figuravano dopo la parola «esercizio» sono state soppresse dall'art. 18^{1d)} d.lg. n. 310, cit.*

(7) *L'art. 6, d.lg. n. 139 del 2015, cit. ha soppresso, dopo le parole: «stato patrimoniale», le parole: «, quando il loro ammontare sia apprezzabile».*

(8) *L'art. 6, d.lg. n. 139 del 2015, cit. ha sostituito il numero 9). Il testo precedente recitava: «gli impegni non risultanti dallo stato patrimoniale; le notizie sulla composizione e natura di tali impegni e dei conti d'ordine, la cui conoscenza sia utile per valutare la situazione patrimoniale e finanziaria della società, specificando quelli relativi a imprese controllate, collegate, controllanti e a imprese sottoposte al controllo di queste ultime».*

(9) *L'art. 6, d.lg. n. 139 del 2015, cit. ha soppresso le parole: «se significativa»,».*

(10) L'art. 6, d.lg. n. 139 del 2015, cit. , ha sostituito il numero. Il testo precedente recitava: «la composizione delle voci: "proventi straordinari" e: "oneri straordinari" del conto economico, quando il loro ammontare sia apprezzabile».

(11) L'art. 6, d.lg. n. 139 del 2015, cit. ha inserito, dopo le parole: «l'ammontare dei compensi», le parole: «, delle anticipazioni e dei crediti concessi agli» e dopo le parole: «ciascuna categoria» sono inserite le seguenti: «, precisando il tasso d'interesse, le principali condizioni e gli importi eventualmente rimborsati, cancellati o oggetto di rinuncia, nonché gli impegni assunti per loro conto per effetto di garanzie di qualsiasi tipo prestate, precisando il totale per ciascuna categoria».

(12) Numero aggiunto dall'art. 37, comma 16, del d.lg. 27 gennaio 2010, n. 39.

(13) L'art. 6, d.lg. n. 139 del 2015, cit. ha inserito, dopo le parole: «obbligazioni convertibili in azioni» le parole: «, i warrants, le opzioni».

(14) Numero aggiunto dall'art. 1 d.lg. 3 novembre 2008 n. 173.

(15) L'art. 6, d.lg. n. 139 del 2015, cit. ha soppresso, dopo le parole: «qualora le stesse», le parole: «siano rilevanti e».

(16) Numero aggiunto dall'art. 6, d.lg. n. 139 del 2015, cit.

(8) Comma aggiunto dall'art. 1 d.lg. 3 novembre 2008 n. 173 e poi sostituito dall'art. 6, d.lg. n. 139 del 2015, cit. Il testo recitava: «Ai fini dell'applicazione del primo comma, numeri 22-bis) e 22-ter), e degli articoli 2427-bis e 2428, terzo comma, numero 6-bis), per le definizioni di "strumento finanziario", "strumento finanziario derivato", "fair value", "parte correlata" e "modello e tecnica di valutazione generalmente accettato" si fa riferimento ai principi contabili internazionali adottati dall'Unione europea».

ARTICOLO N.2427 bis

Informazioni relative al fair value degli strumenti finanziari (1).

1. Nella nota integrativa sono indicati:

1) per ciascuna categoria di strumenti finanziari derivati:

a) il loro fair value;

b) informazioni sulla loro entità e sulla loro natura, compresi i termini e le condizioni significative che possono influenzare l'importo, le scadenze e la certezza dei flussi finanziari futuri;

b-bis) gli assunti fondamentali su cui si basano i modelli e le tecniche di valutazione, qualora il fair value non sia stato determinato sulla base di evidenze di mercato;

b-ter) le variazioni di valore iscritte direttamente nel conto economico, nonché quelle imputate alle riserve di patrimonio netto;

b-quater) una tabella che indichi i movimenti delle riserve di fair value avvenuti nell'esercizio.

2) per le immobilizzazioni finanziarie iscritte a un valore superiore al loro fair value, con esclusione delle partecipazioni in società controllate e collegate ai sensi dell'articolo 2359 e delle partecipazioni in joint venture:

a) il valore contabile e il fair value delle singole attività, o di appropriati raggruppamenti di tali attività;

b) i motivi per i quali il valore contabile non è stato ridotto, inclusa la natura degli elementi sostanziali sui quali si basa il convincimento che tale valore possa essere recuperato.

2. (3)

3. (3)

4. (3)

5. (3).

(1) Articolo inserito dall'art. 1 d.lg. 30 dicembre 2003, n. 394, con decorrenza dal 1° gennaio 2005.

Successivamente l'art. 6, d.lg. 18 agosto 2015, n. 139 ha modificato la rubrica sostituendo alle parole: «valore equo «fair value»» le parole: «fair value». Le disposizioni del decreto n. 139, entrano in vigore dal 1° gennaio 2016 e si applicano ai bilanci relativi agli esercizi finanziari aventi inizio a partire da quella data.

(2) L'art. 6, d.lg. n. 139 del 2015, cit. ha inserito, dopo le parole: «b) informazioni sulla loro entità e sulla loro natura» le parole: «, compresi i termini e le condizioni significative che possono influenzare l'importo, le scadenze e la certezza dei flussi finanziari futuri; b-bis) gli assunti fondamentali su cui si basano i modelli e le tecniche di valutazione, qualora il fair value non sia stato determinato sulla base di evidenze di mercato; b-ter) le variazioni di valore iscritte direttamente nel conto economico, nonché

quelle imputate alle riserve di patrimonio netto; b-quater) una tabella che indichi i movimenti delle riserve di fair value avvenuti nell'esercizio.

(3) Il secondo, terzo e quarto comma sono stati abrogati dall' art. 6, d.lg. n. 139 del 2015, cit. Il quinto era stato abrogato dall'art. 1 d.lg. 3 novembre 2008 n. 173. Il testo recitava: «2. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del comma 1, sono considerati strumenti finanziari derivati anche quelli collegati a merci che conferiscono all'una o all'altra parte contraente il diritto di procedere alla liquidazione del contratto per contanti o mediante altri strumenti finanziari, ad eccezione del caso in cui si verificano contemporaneamente le seguenti condizioni: a) il contratto sia stato concluso e sia mantenuto per soddisfare le esigenze previste dalla società che redige il bilancio di acquisto, di vendita o di utilizzo delle merci; b) il contratto sia stato destinato a tale scopo fin dalla sua conclusione; c) si prevede che il contratto sia eseguito mediante consegna della merce. 3. Il fair value è determinato con riferimento: a) al valore di mercato, per gli strumenti finanziari per i quali è possibile individuare facilmente un mercato attivo; qualora il valore di mercato non sia facilmente individuabile per uno strumento, ma possa essere individuato per i suoi componenti o per uno strumento analogo, il valore di mercato può essere derivato da quello dei componenti o dello strumento analogo; b) al valore che risulta da modelli e tecniche di valutazione generalmente accettati, per gli strumenti per i quali non sia possibile individuare facilmente un mercato attivo; tali modelli e tecniche di valutazione devono assicurare una ragionevole approssimazione al valore di mercato. 4. Il fair value non è determinato se l'applicazione dei criteri indicati al comma precedente non dà un risultato attendibile. 5. Ai fini dell'applicazione del presente articolo e dell'articolo 2428, comma 2, numero 6-bis) per la definizione di strumento finanziario, di strumento finanziario derivato, di fair value e di modello e tecnica di valutazione generalmente accettati, si fa riferimento ai principi contabili riconosciuti in ambito internazionale e compatibili con la disciplina in materia dell'Unione europea».

ARTICOLO N.2428

Relazione sulla gestione (1).

[I]. Il bilancio deve essere corredato da una relazione degli amministratori contenente un'analisi fedele, equilibrata ed esauriente della situazione della società e dell'andamento e del risultato della gestione (2), nel suo complesso e nei vari settori in cui essa ha operato, anche attraverso imprese controllate, con particolare riguardo ai costi, ai ricavi e agli investimenti, nonché una descrizione dei principali rischi e incertezze cui la società è esposta (3).

[II]. L'analisi di cui al primo comma è coerente con l'entità e la complessità degli affari della società e contiene, nella misura necessaria alla comprensione della situazione della società e dell'andamento e del risultato della sua gestione, gli indicatori di risultato finanziari e, se del caso, quelli non finanziari pertinenti all'attività specifica della società, comprese le informazioni attinenti all'ambiente e al personale. L'analisi contiene, ove opportuno, riferimenti agli importi riportati nel bilancio e chiarimenti aggiuntivi su di essi (4).

[III]. Dalla relazione devono in ogni caso risultare:

- 1) le attività di ricerca e di sviluppo;
- 2) i rapporti con imprese controllate, collegate, controllanti e imprese sottoposte al controllo di queste ultime;
- 3) il numero e il valore nominale sia delle azioni proprie sia delle azioni o quote di società controllanti possedute dalla società, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona, con l'indicazione della parte di capitale corrispondente;
- 4) il numero e il valore nominale sia delle azioni proprie sia delle azioni o quote di società controllanti acquistate o alienate dalla società, nel corso dell'esercizio, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona, con l'indicazione della corrispondente parte di capitale, dei corrispettivi e dei motivi degli acquisti e delle alienazioni;
- (5)

6) l'evoluzione prevedibile della gestione;

6-bis) in relazione all'uso da parte della società di strumenti finanziari e se rilevanti per la valutazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico dell'esercizio:

a) gli obiettivi e le politiche della società in materia di gestione del rischio finanziario, compresa la politica di copertura per ciascuna principale categoria di operazioni previste;

b) l'esposizione della società al rischio di prezzo, al rischio di credito, al rischio di liquidità e al rischio di variazione dei flussi finanziari (6) (7).

[IV]. Dalla relazione deve inoltre risultare l'elenco delle sedi secondarie della società.

(1) *V. nota al Capo V.*

(2) *Le parole «contenente un'analisi fedele, equilibrata ed esauriente della situazione della società e dell'andamento e del risultato della gestione» sono state sostituite alle parole «sulla situazione della società e sull'andamento della gestione» dall'art. 1^{1 lett a)} d.lg. 2 febbraio 2007, n. 32. Ai sensi dell'art. 5 del medesimo decreto le presenti disposizioni si applicano ai bilanci relativi agli esercizi aventi inizio dalla data successiva a quella della sua entrata in vigore [12 aprile 2007].*

(3) *Le parole «, nonché una descrizione dei principali rischi e incertezze cui la società è esposta» sono state aggiunte dall'art. 1^{1 lett. b)} d.lg. n. 32, cit., con decorrenza indicata sub nt. 2.*

(4) *Comma inserito dall'art. 1^{1 lett. c)} d.lg. n. 32, cit., con decorrenza indicata sub nt. 2.*

(5) *L'art. 6, d.lg. 18 agosto 2015, n. 139, ha soppresso il numero. Il testo recitava: «5) i fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio;». Le disposizioni del decreto entrano in vigore dal 1° gennaio 2016 e si applicano ai bilanci relativi agli esercizi finanziari aventi inizio a partire da quella data.*

(6) *Numero aggiunto dall'art. 3 d.lg. 30 dicembre 2003, n. 394, con decorrenza dal 1° gennaio 2005.*

(7) *Seguiva un comma abrogato dall'art. 2¹ d.lg. 6 novembre 2007, n. 195. Il testo del comma, come sostituito dall'art. 1 d.lg. 17 gennaio 2003, n. 6 e rettificato con Errata-corrige in G.U. 4 luglio 2003, n. 153, era il seguente: «Entro tre mesi dalla fine del primo semestre dell'esercizio gli amministratori delle società con azioni quotate in mercati regolamentati devono trasmettere al collegio sindacale una relazione sull'andamento della gestione, redatta secondo i criteri stabiliti dalla Commissione nazionale per le società e la borsa con regolamento pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La relazione deve essere pubblicata nei modi e nei termini stabiliti dalla Commissione stessa con il regolamento anzidetto».*

ARTICOLO N. 2429

Relazione dei sindaci e deposito del bilancio (1).

[I]. Il bilancio deve essere comunicato dagli amministratori al collegio sindacale e al soggetto incaricato della revisione legale dei conti (2), con la relazione, almeno trenta giorni prima di quello fissato per l'assemblea che deve discuterlo.

[II]. Il collegio sindacale deve riferire all'assemblea sui risultati dell'esercizio sociale e sull'attività svolta nell'adempimento dei propri doveri, e fare le osservazioni e le proposte in ordine al bilancio e alla sua approvazione, con particolare riferimento all'esercizio della deroga di cui all'articolo 2423, quarto comma (3).

[III]. Il bilancio, con le copie integrali dell'ultimo bilancio delle società controllate e un prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell'ultimo bilancio delle società collegate, deve restare depositato in copia nella sede della società, insieme con le relazioni degli amministratori, dei sindaci e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti (4), durante i quindici giorni che precedono l'assemblea, e finché sia approvato. I soci possono prenderne visione.

[IV]. Il deposito delle copie dell'ultimo bilancio delle società controllate prescritto dal comma precedente può essere sostituito, per quelle incluse nel consolidamento, dal deposito di un prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell'ultimo bilancio delle medesime.

(1) *V. nota al Capo V.*

(2) *L'art. 37, comma 17, del d.lg. 27 gennaio 2010, n. 39, ha inserito dopo le parole: «al collegio sindacale» le parole: «e al soggetto incaricato della revisione legale dei conti»*

(3) *L'art. 37, comma 17, del d.lg. 27 gennaio 2010, n. 39 ha soppresso il secondo periodo del comma che recitava: «Il collegio sindacale, se esercita il controllo contabile, redige anche la relazione prevista dall'articolo 2409-ter». Tale periodo, ai sensi dell'art. 2² d.lg. 2 febbraio 2007, n. 32, aveva sostituito il precedente che recitava: «Analoga relazione è predisposta dal soggetto incaricato del controllo contabile».*

(4) *Le parole «del controllo contabile» sono state sostituite dalle parole «della revisione legale dei conti» dall'art. 37, comma 17, del d.lg. 27 gennaio 2010, n. 39.*

ARTICOLO N.2430

 Riserva legale (1).

[I]. Dagli utili netti annuali deve essere dedotta una somma corrispondente almeno alla ventesima parte di essi per costituire una riserva, fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale.

[II]. La riserva deve essere reintegrata a norma del comma precedente se viene diminuita per qualsiasi ragione.

[III]. Sono salve le disposizioni delle leggi speciali.

(1) *V. nota al Capo V.*

ARTICOLO N.2431

 Soprapprezzo delle azioni (1).

[I]. Le somme percepite dalla società per l'emissione di azioni ad un prezzo superiore al loro valore nominale, ivi comprese quelle derivate dalla conversione di obbligazioni, non possono essere distribuite fino a che la riserva legale non abbia raggiunto il limite stabilito dall'articolo 2430.

(1) *V. nota al Capo V.*

ARTICOLO N.2432

 Partecipazione agli utili (1).

[I]. Le partecipazioni agli utili eventualmente spettanti ai promotori, ai soci fondatori e agli amministratori sono computate sugli utili netti risultanti dal bilancio, fatta deduzione della quota di riserva legale.

(1) *V. nota al Capo V.*

ARTICOLO N.2433

 Distribuzione degli utili ai soci (1).

[I]. La deliberazione sulla distribuzione degli utili è adottata dall'assemblea che approva il bilancio ovvero, qualora il bilancio sia approvato dal consiglio di sorveglianza, dall'assemblea convocata a norma dell'articolo 2364-bis, secondo comma.

[II]. Non possono essere pagati dividendi sulle azioni, se non per utili realmente conseguiti e risultanti dal bilancio regolarmente approvato.

[III]. Se si verifica una perdita del capitale sociale, non può farsi luogo a ripartizione di utili fino a che il capitale non sia reintegrato o ridotto in misura corrispondente.

[IV]. I dividendi erogati in violazione delle disposizioni del presente articolo non sono ripetibili, se i soci li hanno riscossi in buona fede in base a bilancio regolarmente approvato, da cui risultano utili netti corrispondenti.

(1) *V. nota al Capo V.*

ARTICOLO N.2433 bis

 Acconti sui dividendi (1).

[I]. La distribuzione di acconti sui dividendi è consentita solo alle società il cui bilancio è assoggettato per legge a revisione legale dei conti, secondo il regime previsto dalle leggi speciali per gli enti di interesse pubblico (2).

[II]. La distribuzione di acconti sui dividendi deve essere prevista dallo statuto ed è deliberata dagli amministratori dopo il rilascio da parte del soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti (3) di un giudizio positivo sul bilancio dell'esercizio precedente e la sua approvazione.

[III]. Non è consentita la distribuzione di acconti sui dividendi quando dall'ultimo bilancio approvato risultino perdite relative all'esercizio o a esercizi precedenti.

[IV]. L'ammontare degli acconti sui dividendi non può superare la minor somma tra l'importo degli utili conseguiti dalla chiusura dell'esercizio precedente, diminuito delle quote che dovranno essere destinate a riserva per obbligo legale o statutario, e quello delle riserve disponibili.

[V]. Gli amministratori deliberano la distribuzione di acconti sui dividendi sulla base di un prospetto contabile e di una relazione, dai quali risulti che la situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società consente la distribuzione stessa. Su tali documenti deve essere acquisito il parere del soggetto incaricato della revisione legale dei conti (4).

[VI]. Il prospetto contabile, la relazione degli amministratori e il parere del soggetto incaricato della revisione legale dei conti (4) debbono restare depositati in copia nella sede della società fino all'approvazione del bilancio dell'esercizio in corso. I soci possono prenderne visione.

[VII]. Ancorché sia successivamente accertata l'inesistenza degli utili di periodo risultanti dal prospetto, gli acconti sui dividendi erogati in conformità con le altre disposizioni del presente articolo non sono ripetibili se i soci li hanno riscossi in buona fede.

(1) *V. nota al Capo V.*

(2) *Le parole «al controllo da parte di società di revisione iscritte all'albo speciale» sono state sostituite dalle parole «a revisione legale dei conti, secondo il regime previsto dalle leggi speciali per gli enti di interesse pubblico» dall'art. 37, comma 18, del d.lg. 27 gennaio 2010, n. 39.*

(3) *Le parole «della società di revisione» sono state sostituite dalle parole «del soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti dall'art. 37 del d.lg. 27 gennaio 2010, n. 39.*

(4) *Le parole «del controllo contabile» sono state sostituite dalle parole «della revisione legale dei conti» dall'art. 37, comma 18, del d.lg. 27 gennaio 2010, n. 39.*

ARTICOLO N.2434

Azione di responsabilità (1).

[I]. L'approvazione del bilancio non implica liberazione degli amministratori, dei direttori generali, dei dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari (2) e dei sindaci per le responsabilità incorse nella gestione sociale.

(1) *V. nota al Capo V.*

(2) *Le parole «, dei dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari» sono state inserite dall'art. 15^{1 lett. a)} l. 28 dicembre 2005, n. 262.*

ARTICOLO N.2434 bis

Invalidità della deliberazione di approvazione del bilancio (1).

[I]. Le azioni previste dagli articoli 2377 e 2379 non possono essere proposte nei confronti delle deliberazioni di approvazione del bilancio dopo che è avvenuta l'approvazione del bilancio dell'esercizio successivo.

[II]. La legittimazione ad impugnare la deliberazione di approvazione del bilancio su cui il soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti ha emesso un giudizio privo di rilievi (2) spetta a tanti soci che rappresentino almeno il cinque per cento del capitale sociale.

[III]. Il bilancio dell'esercizio nel corso del quale viene dichiarata l'invalidità di cui al comma precedente tiene conto delle ragioni di questa.

(1) *V. nota al Capo V.*

(2) *Le parole «il revisore non ha formulato rilievi» sono state sostituite dalle parole «il soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti ha emesso un giudizio privo di rilievi» dall'art. 37, comma 19, del d.lg. 27 gennaio 2010, n. 39.*

ARTICOLO N.2435

Pubblicazione del bilancio e dell'elenco dei soci e dei titolari di diritti su azioni (1).

[I]. Entro trenta giorni dall'approvazione una copia del bilancio, corredata dalle relazioni previste dagli articoli 2428 e 2429 e dal verbale di approvazione dell'assemblea o del consiglio di sorveglianza, deve essere, a cura degli amministratori, depositata presso l'ufficio del registro delle imprese o spedita al medesimo ufficio a mezzo di lettera raccomandata.

[II]. Entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio le società non aventi azioni quotate in mercati regolamentati (2) sono tenute altresì a depositare per l'iscrizione nel registro delle imprese l'elenco dei soci riferito alla data di approvazione del bilancio, con l'indicazione del numero delle azioni possedute, nonché dei soggetti diversi dai soci che sono titolari di diritti o beneficiari di vincoli sulle azioni medesime. L'elenco deve essere corredata dall'indicazione analitica delle annotazioni effettuate nel libro dei soci a partire dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio precedente.

(1) *V. nota al Capo V.*

(2) *V. Avviso di rettifica in G.U. 4 luglio 2003, n. 153.*

ARTICOLO N.2435 bis

Bilancio in forma abbreviata (1).

[I]. Le società, che non abbiano emesso titoli negoziati in mercati regolamentati (2), possono redigere il bilancio in forma abbreviata quando, nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non abbiano superato due dei seguenti limiti:

- 1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 4.400.000 euro (3);
- 2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 8.800.000 euro (3);
- 3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 50 unità.

[II]. Nel bilancio in forma abbreviata lo stato patrimoniale comprende solo le voci contrassegnate nell'articolo 2424 con lettere maiuscole e con numeri romani; le voci A e D dell'attivo possono essere comprese nella voce CII; la voce E del passivo può essere compresa nella voce D; nelle voci CII dell'attivo e D del passivo devono essere separatamente indicati i crediti e i debiti esigibili oltre l'esercizio successivo. Le società che redigono il bilancio in forma abbreviata sono esonerate dalla redazione del rendiconto finanziario (4).

[III]. Nel conto economico del bilancio in forma abbreviata le seguenti voci previste dall'articolo 2425 possono essere tra loro raggruppate:

voci A2 e A3

voci B9(c), B9(d), B9(e)

voci B10(a), B10(b), B10(c)

voci C16(b) e C16(c)

voci D18(a), D18(b), D18(c), D18(d)

voci D19(a), D19(b), D19(c), , D19(d) (5).

[...] (6).

[IV] Fermo restando le indicazioni richieste dal terzo, quarto e quinto comma dell'articolo 2423, dal secondo e quinto comma dell'articolo 2423-ter, dal secondo comma dell'articolo 2424, dal primo comma, numeri 4) e 6), dell'articolo 2426, la nota integrativa fornisce le indicazioni richieste dal primo comma dell'articolo 2427, numeri 1), 2), 6), per quest'ultimo limitatamente ai soli debiti senza indicazione della ripartizione geografica, 8), 9), 13), 15), per quest'ultimo anche omettendo la ripartizione per categoria, 16), 22-bis), 22-ter), per quest'ultimo anche omettendo le indicazioni riguardanti gli effetti patrimoniali, finanziari ed economici, 22-quater), 22-sexies), per quest'ultimo anche omettendo l'indicazione del luogo in cui e' disponibile la copia del bilancio consolidato, nonché dal primo comma dell'articolo 2427-bis, numero 1) (7).

[V]. Le società possono limitare l'informativa richiesta ai sensi dell'articolo 2427, primo comma, numero 22-bis, alle operazioni realizzate direttamente o indirettamente con i loro maggiori azionisti ed a quelle con i membri degli organi di amministrazione e controllo, nonché con le imprese in cui la società stessa detiene una partecipazione (8).

[VI]. Qualora le società indicate nel primo comma forniscano nella nota integrativa le informazioni richieste dai numeri 3) e 4) dell'articolo 2428, esse sono esonerate dalla redazione della relazione sulla gestione.

[VII]. Le società che a norma del presente articolo redigono il bilancio in forma abbreviata devono redigerlo in forma ordinaria quando per il secondo esercizio consecutivo abbiano superato due dei limiti indicati nel primo comma.

[VIII]. Le società che redigono il bilancio in forma abbreviata, in deroga a quanto disposto dall'articolo 2426, hanno la facoltà di iscrivere i titoli al costo di acquisto, i crediti al valore di presumibile realizzo e i debiti al valore nominale (9).

(1) *V. nota al Capo V.*

(2) *V. Avviso di rettifica in G.U. 4 luglio 2003, n. 153.*

(3) *Le parole «3.650.000 euro» sono state sostituite alle parole «3.125.000 euro» e le parole «7.300.000 euro» sono state sostituite alle parole «6.250.000 euro» dall'art. 1¹ d.lg. 7 novembre 2006, n. 285. Successivamente l'art. 1 d.lg. 3 novembre 2008 n. 173 ha sostituito le parole «4.400.000 euro» alle parole «3.65.000 euro» e le parole «8.800.000 euro» alle parole «7.300.000 euro».*

(4) *L'art. 6, d.lg. 18 agosto 2015, n. 139, ha soppresso le parole: «dalle voci BI e BII dell'attivo devono essere detratti in forma esplicita gli ammortamenti e le svalutazioni;» sono sopresse e dopo le parole: «esigibili oltre l'esercizio successivo.» ha aggiunto le parole: «Le società che redigono il bilancio in forma abbreviata sono esonerate dalla redazione del rendiconto finanziario». Le disposizioni del decreto entrano in vigore dal 1° gennaio 2016 e si applicano ai bilanci relativi agli esercizi finanziari aventi inizio a partire da quella data.*

(5) *L'art. 6, d.lg. n. 139 del 2015, cit., ha inserito, dopo le parole: «voci D18(a), D18(b), D18(c)», le parole: «, D18(d)» e dopo le parole: «voci D19(a), D19(b), D19(c)» sono inserite le seguenti: «, D19(d)».*

(6) *Seguiva un comma, abrogato dall'art. 6, d.lg. n. 139 del 2015, cit. Il testo recitava: «Nel conto economico del bilancio in forma abbreviata nella voce E20 non è richiesta la separata indicazione delle plusvalenze e nella voce E21 non è richiesta la separata indicazione delle minusvalenze e delle imposte relative a esercizi precedenti».*

(7) *Comma sostituito dall'art. 6, d.lg. n. 139 del 2015, cit. Il testo recitava: «Nella nota integrativa sono omesse le indicazioni richieste dal numero 10 dell'articolo 2426 e dai numeri 2), 3), 7), 9), 10), 12), 13), 14), 15), 16) e 17) dell'articolo 2427 e dal numero 1) del comma 1 dell'articolo 2427-bis; le indicazioni richieste dal numero 6) dell'articolo 2427 sono riferite all'importo globale dei debiti iscritti in bilancio». Tale testo era stato modificato dall'art. 2 d.lg. 30 dicembre 2003, n. 394 che aveva inserito le parole: «e dal numero 1) del comma 1 dell'articolo 2427-bis».*

(8) *Comma aggiunto dall'art. 1 d.lg. 3 novembre 2008 n. 173. L'art. 6, d.lg. n. 139 del 2015, cit. ha sostituito alle parole «limitare alla natura e all'obiettivo economico le informazioni richieste ai sensi dell'articolo 2427, primo comma, numero 22-ter» con le parole: «con le imprese in cui la società stessa detiene una partecipazione».*

(9) *Comma inserito dall'art. 6, d.lg. n. 139 del 2015, cit.*

ARTICOLO N.2435 ter

Bilancio delle micro-imprese (1).

[I]. Sono considerate micro-imprese le società di cui all'articolo 2435-bis che nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non abbiano superato due dei seguenti limiti:

- 1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 175.000 euro;
- 2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 350.000 euro;
- 3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unità.

[II]. Fatte salve le norme del presente articolo, gli schemi di bilancio e i criteri di valutazione delle micro-imprese sono determinati secondo quanto disposto dall'articolo 2435-bis. Le micro-imprese sono esonerate dalla redazione:

- 1) del rendiconto finanziario;
- 2) della nota integrativa quando in calce allo stato patrimoniale risultino le informazioni previste dal primo comma dell'articolo 2427, numeri 9) e 16);
- 3) della relazione sulla gestione: quando in calce allo stato patrimoniale risultino le informazioni richieste dai numeri 3) e 4) dell'articolo 2428.

[III]. Non sono applicabili le disposizioni di cui al quinto comma dell'articolo 2423 e al numero 11-bis del primo comma dell'articolo 2426.

[IV]. Le società che si avvalgono delle esenzioni previste del presente articolo devono redigere il bilancio, a seconda dei casi, in forma abbreviata o in forma ordinaria quando per il secondo esercizio consecutivo abbiano superato due dei limiti indicati nel primo comma.

(1) Articolo inserito dall'art. 6, d.lg. 18 agosto 2015, n. 139. Le disposizioni del decreto entrano in vigore dal 1° gennaio 2016 e si applicano ai bilanci relativi agli esercizi finanziari aventi inizio a partire da quella data.

Utente: cooce01 COORDINAMENTO CENTRALE BIBLIOTECHE - www.iusexplorer.it - 10.09.2016

© Copyright Giuffrè 2016. Tutti i diritti riservati. P.IVA 00829840156